 IGEA SPA <small>INTERVENTI GEO AMBIENTALI</small>	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING IGEA S.p.A.	Rev.	05
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024

REGOLAMENTO N. 01	PROT. N. 4716/2024 DEL 18/12/2024
--------------------------	--

REGOLAMENTO WISTLEBLOWING

IGEA S.p.A.

Indice delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redatto	Verificato	Sentite	Visto	Approvato
01	20/09/24	Prima emissione	CT00	DA70 DPO	OO.SS.	Comitato Direzione. - OdV	AU

Note: La responsabilità dell'eliminazione delle copie obsolete del presente documento è dei destinatari di questa documentazione.

Strutture destinatarie	
RPCT	Proprietario
Tutte le Strutture Organizzative	Coinvolte

Il presente documento costituisce integrazione alla parte speciale del Modello D.Lgs n. 231/2001.

Il presente documento assume rilevanza ai sensi del Piano Anticorruzione rif. L. n. 190/2012

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING IGEA S.p.A.	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024

Indice

1.	PREMESSA	3
2.	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2.1	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO.....	4
2.1.1	ESTENSIONE AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO.....	4
2.2	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO.....	6
3.	CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	7
3.1	LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANONIME.....	7
4.	I CANALI DI SEGNALAZIONE.....	8
4.1	CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE IGEA S.p.A.....	8
4.1.1	RICEZIONE, VERIFICA E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	9
4.2	LE SEGNALAZIONI ESTERNE ALL'ANAC.....	11
4.3	DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	12
4.4	DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	13
4.5	SEGNALAZIONE DA PARTE DI SOGGETTO PUBBLICO UFFICIALE.....	13
5.	LE TUTELE E LE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE COINVOLTE.....	13
5.1	RISERVATEZZA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI...14	
5.1.2	IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
5.1.3	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA SEGNALAZIONE.....	15
6.	LA TUTELA E LA PROTEZIONE DALLE RITORSIONI.....	16
7.	IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	18
8.	ENTRATA IN VIGORE PUBBLICITA' E NORME DI RINVIO.....	19
9.	LISTA DI DISTRIBUZIONE.....	19

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING IGEA S.p.A.	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024

1. PREMESSA

Con il Decreto Legislativo N. 24 del 10 marzo 2023, è stata recepita e data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il Decreto ha abrogato e modificato la previgente disciplina nazionale, si tratta in particolare di un unico testo normativo, operante sia per il settore pubblico che per il settore privato, con cui è stato definito il regime di protezione di quei soggetti che segnalano le condotte illecite poste in essere in violazione non solo delle disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

La regolamentazione della materia di cui trattasi è stata completata e integrata con le Linee Guida ANAC adottate con Delibera N. 311 del 12 luglio 2023, "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

Il D.LGS N. 24/2023 relativamente all'ambito soggettivo di applicazione prevede agli articoli 2 e 3, fra i soggetti destinatari della nuova disciplina, i soggetti del settore pubblico, quali le pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le imprese a controllo pubblico e le società *in house*, anche se quotate.

IGEA S.p.A. società *in house* della Regione Autonoma della Sardegna, in quanto tale, rientra tra i soggetti ai quali si applica la disciplina dettata dal D.LGS N. 24/2023, e con il presente Regolamento, che integra il MOG L. 231/2001 (Modello Organizzativo e Gestionale) e, quindi, il PTPCT (il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza), intende definire le procedure per il ricevimento delle segnalazioni di illeciti, per la loro gestione e per la tutela del soggetto segnalante.

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del Regolamento è quello di eliminare gli eventuali dubbi e/o incertezze da parte dei dipendenti di IGEA S.p.A. su come effettuare le segnalazioni, ed inoltre di consentire agli stessi e agli altri tutti i soggetti che direttamente o indirettamente operano con la Società e/o per conto della stessa, di segnalare violazioni di disposizioni normative poste in essere mediante comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, dei quali sono venuti a conoscenza all'interno del contesto lavorativo, garantendo al tempo stesso al segnalante la riservatezza e la protezione da qualsivoglia forma di discriminazione e/o ritorsione, e definendo le procedure da seguire per la presentazione e la gestione delle segnalazioni e delle relative verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

A tal fine il Regolamento disciplina:

- L'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, ossia:
 - quali sono i soggetti che possono effettuare la segnalazione;
 - i soggetti che a vario titolo e ruolo sono coinvolti nella segnalazione;

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING IGEA S.p.A.	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024

- l'oggetto della segnalazione, il suo contenuto e i criteri di ammissibilità;
- Le modalità di presentazione e le tempistiche con cui viene gestita la segnalazione;
- Le misure adottate per la conservazione e l'archiviazione della documentazione relativa alla segnalazione;
- Le forme di riservatezza e le tutele previste a favore dei soggetti segnalanti.

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Il presente Regolamento si applica a tutte le persone che hanno o hanno avuto rapporti giuridici con IGEA S.p.A., ossia a tutti dipendenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ai lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, agli azionisti e alle persone con funzioni di direzione, amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

L'applicazione si estende anche ai casi in cui il rapporto giuridico inerente le suddette persone non è ancora iniziato, qualora le informazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova, o anche successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2.1.1 ESTENSIONE AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Nel rispetto di quanto previsto dal D.LGS. N. 24/2023 occorre inoltre specificare che le garanzie riconosciute ai soggetti di cui al punto precedente, ossia coloro che possono effettuare e/o effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, vengono estese anche ad altre persone, le quali potrebbero essere destinatarie, anche indirettamente, di ritorsioni in base al ruolo rivestito all'interno della procedura di segnalazione, in virtù del particolare rapporto/legame con il soggetto segnalante.

Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

1) il facilitatore, ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, inteso anche come soggetto che opera all'interno dello stesso contesto lavorativo, e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

2) le persone del medesimo contesto lavorativo, con riferimento ai soggetti che sono legati da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori, ecc.

3) In ragione di tale rete di rapporti e relazioni interpersonali, ci sono più soggetti che potrebbero correre il rischio di subire ritorsioni a seguito della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata dal segnalante del medesimo contesto lavorativo.

Fra i soggetti di cui trattasi possono essere compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia quelli che vengono assegnati ad un nuovo ufficio a seguito di una procedura di mobilità interna, sia quelli che sono cessati dal servizio.

Si tratta di soggetti che conservano un legame di natura personale con il precedente ufficio/contexto lavorativo in cui presta la propria attività il soggetto segnalante, per tale motivo potrebbero subire le conseguenze e ritorsioni legate alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Affinché si possano applicare le tutele previste alle ipotesi appena elencate deve sussistere

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING	Rev.	04
	IGEA S.p.A.	Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024

uno stabile legame affettivo o anche di parentela entro il quarto grado con il segnalante stesso, ossia un cosiddetto legame qualificato.

Nell'ipotesi del legame affettivo, anche al fine di estendere il più possibile le tutele previste, si è ritenuto di qualificare tale legame non solo con la convivenza in senso stretto, ma va inteso anche quale rapporto di natura affettiva stabile, sia dal punto di vista della durata e sia della condivisione di vita, con una determinata persona, che però esiste a prescindere dal fatto di condividere la stessa abitazione.

4) Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente. Ci si riferisce quindi a dei rapporti che non sono meramente sporadici e/o occasionali, ma in essere e protratti nel tempo, caratterizzati da una certa continuità e tali da determinare un rapporto di "comunanza", di amicizia.

5) Gli enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti.

Ferma restando l'ampia estensione della tutela alle varie tipologie di soggetti segnalanti, per specificare tali ipotesi occorre fare alcune precisazioni, anche sulla base di quanto indicato dalle Linee Guida ANAC, distinguendo in particolare fra:

- a) Enti di proprietà del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, da interpretare in senso ampio come ipotesi che può riguardare diverse tipologie di enti, comprendendo sia quelli in cui vi è un unico soggetto in qualità di titolare (ad es: imprese individuali, società con socio unico), sia quelli in cui un soggetto ha la compartecipazione maggioritaria con altri soggetti (ad es. Società, Cooperative).

Nel primo caso essendone proprietario sarà maggiore la capacità del soggetto segnalante di esercitare la sua influenza sulle scelte dell'ente, rispetto all'ipotesi in cui tale soggetto detenga solo una quota minoritaria del capitale sociale, e non essendone proprietario di fatto non può esercitare una tale influenza sul complesso delle attività e dell'organizzazione dell'ente.

- b) Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano, con riferimento a quegli enti presso i quali lavora chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, pur non essendone proprietario, (ad esempio il caso del dipendente di un'impresa che effettua una fornitura per un'amministrazione/ente, il quale segnali o denunci una violazione avvenuta in quest'ultimo contesto. La ritorsione potrebbe essere attuata non nei confronti del soggetto segnalante ma nei confronti dell'impresa in cui lo stesso presta l'attività lavorativa mediante l'interruzione anticipata del contratto).
- c) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, si tratta dell'estensione della tutela per quegli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante anche se non è di proprietà di quest'ultimo, in questo caso quindi non c'è un legame diretto in quanto lo stesso non ne è proprietario e/o dipendente. Nell'ipotesi di cui trattasi esiste invece un legame indiretto che può essere individuato dal fatto che questi enti rientrano nel contesto lavorativo del segnalante, come ad esempio il caso di accordi e collaborazioni fra enti, e in uno dei

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024
IGEA S.p.A.			

due lavora il soggetto che ha fatto la segnalazione nei confronti dell'altro ente, quest'ultimo potrebbe attuare misure ritorsive nei confronti dell'ente interrompendo l'accordo o la collaborazione.

2.2 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Oggetto di segnalazione sono le informazioni, compresi i fondati sospetti, che riguardano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea, che sono state commesse o che potrebbero essere commesse nell'ambito del contesto lavorativo di IGEA S.p.A..

Lo scopo è quello di far emergere fatti illeciti di diversa natura e in tal modo porre in essere nel contesto societario gli opportuni provvedimenti e misure atti a prevenire e contrastare le condotte illecite di cui trattasi.

Per quanto riguarda le disposizioni normative nazionali la segnalazione può riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la commissione di illeciti e/o di violazioni relativi ai seguenti ambiti:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, compresi anche gli illeciti previsti dalla L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
- c) mancato rispetto delle normative e delle procedure interne finalizzate alla prevenzione degli illeciti e delle violazioni di cui alle lettere a), b) e d);
- d) violazione del Codice Etico e/o del Codice di Condotta.

Le segnalazioni possono altresì riguardare le condotte poste in essere ai fini di occultare le violazioni, quali ad esempio quelle dirette ad occultare o distruggere le prove della commissione della violazione.

In ogni caso le segnalazioni devono riguardare circostanze di cui il segnalante sia venuto a conoscenza direttamente in ragione e/o in occasione del rapporto giuridico con IGEA S.p.A., anche in modo casuale all'interno del contesto relativo al rapporto esistente con la società.

Per quanto riguarda le disposizioni della normativa europea la segnalazione può riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la commissione di illeciti e/o di violazioni relativi ai seguenti ambiti:

- a) illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.LGS 24/2024 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato. Tali disposizioni normative sono da intendersi adeguate al variare della normativa stessa.

Si tratta fra gli altri degli illeciti relativi al settore dei contratti pubblici, della tutela dell'ambiente, della salute pubblica, della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Sono compresi i reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

- b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE, quali ad esempio le frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024
IGEA S.p.A.			

- c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive così come definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue, come il caso di un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante, la quale in virtù di tale posizione potrebbe adottare comportamenti che pregiudicano l'applicazione del principio di libera concorrenza.

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, e che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerente ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono da considerarsi inoltre escluse le segnalazioni aventi ad oggetto le vertenze di lavoro e le fasi precontenziose, le discriminazioni tra colleghi, i conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o della società.

3. CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione deve essere circostanziata, ciò al fine di consentire una prima sommaria analisi dei fatti da parte del/dei soggetto/i competente/i a ricevere, verificare, gestire le segnalazioni ed accertarne la fondatezza. Devono risultare chiare in particolare:

- I dati dai quali sia possibile ricavare l'identità del soggetto segnalante, unitamente a un recapito/canale di comunicazione con lo stesso a cui inviare i riscontri e le richieste in fase iniziale, nonché gli aggiornamenti nelle eventuali fasi successive;
- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- La descrizione del fatto;
- Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Sarebbe opportuno e importante che già in fase di segnalazione il soggetto segnalante alleghi gli atti e/o i documenti utili a dimostrare l'attendibilità di quanto segnalato, nonché l'indicazione di altri soggetti che sono o possano essere a conoscenza dei fatti segnalati.

Resta inteso che nel caso in cui i fatti segnalati non siano adeguatamente circostanziati, il soggetto gestore della segnalazione potrà inoltrare mediante il recapito/canale di comunicazione attivato, una o più richieste di integrazione delle informazioni e/o degli atti e/o documentazione precedentemente inviata.

3.1 LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANONIME

Vengono considerate anonime quelle segnalazioni dalle quali non è possibile desumere l'identità del soggetto segnalante.

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024
IGEA S.p.A.			

Nel caso in cui IGEA S.p.A. riceva segnalazioni anonime attraverso i canali interni, le stesse, se circostanziate secondo quanto previsto nel precedente paragrafo, saranno processate alla stregua delle segnalazioni ordinarie in base a quanto previsto nel presente regolamento.

Per quanto sopra il soggetto titolato a gestire la segnalazione dovrà registrare la stessa nell'apposito registro delle segnalazioni, conservare la relativa documentazione in modo tale da renderne possibile il ritrovamento nell'ipotesi in cui il soggetto segnalante, o anche chi abbia sporto denuncia, comunichi all'ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Il segnalante o il denunciante anonimo, qualora identificato in una fase successiva, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni si potrà avvalere della tutela che il D.LGS N. 24/2023 garantisce nel caso in cui siano state adottate misure ritorsive.

4. I CANALI DI SEGNALAZIONE

Il Capo II del D.LGS. N. 24/2023, agli articoli 4 e seguenti prevede l'attivazione di canali di segnalazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dall'applicazione del decreto.

I soggetti segnalanti possono effettuare una segnalazione attraverso modalità distinte fra loro, in particolare:

1. Canale di segnalazione interna è quello gestito direttamente dai soggetti interessati all'applicazione della normativa per ricevere e trattare le segnalazioni.

Sono quelli più importanti in quanto inseriti nel contesto in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;

2. Canale di segnalazione esterna è quello gestito dall'ANAC il quale può essere utilizzato dal segnalante solamente nelle specifiche ipotesi previste dal Decreto;
3. La Divulgazione pubblica, che consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
4. La Denuncia all'Autorità Giudiziaria, con cui si riconosce ai soggetti tutelati (whistle-blower) la possibilità di rivolgersi a tale autorità per inoltrare una denuncia relativa a condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto.

4.1 CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE IGEA S.p.A.

Qualora uno dei soggetti individuati al punto 2.1 del presente Regolamento intenda segnalare violazioni di disposizioni normative poste in essere mediante comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della società, dei quali gli stessi sono venuti a conoscenza all'interno del contesto lavorativo, possono inviare una segnalazione attraverso i canali e le forme di segnalazione attivate da IGEA S.p.A..

La gestione del canale interno di segnalazione di IGEA S.p.A. è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) della società.

Le forme e/o tipologie di segnalazione interna individuate e attivate dalla società sono le seguenti:

1. Applicativo informatico, con cui è possibile effettuare la segnalazione collegandosi al Link: <https://igeaspa.whistleblowing.it/#/>, cliccando su "invia una segnalazione" si accede alla compilazione di un questionario. Al termine del percorso di segnalazione verrà visualizzato un codice che potrà vedere solamente il soggetto segnalante, il

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024
IGEA S.p.A.			

quale con lo stesso codice potrà rientrare nella segnalazione inviata, leggere le risposte, dialogare con il gestore della stessa segnalazione ed allegare eventuali altri documenti. Si consiglia di conservare il codice in un posto sicuro.

La segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di IGEA S.p.A., il quale ha il dovere di garantire la riservatezza in merito all'identità del segnalante e anche di quella delle altre persone che a vario titolo sono coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa segnalazione e della relativa documentazione.

Nel caso di segnalazione anonima, se circostanziata secondo previsto nel paragrafo 3 del presente Regolamento, sarà trattata alla stregua delle segnalazioni ordinarie.

2. In forma cartacea, mediante la compilazione dei modelli scaricabili dal sito istituzionale della società al seguente link:

<http://www.igeaspa.it/it/whistleblowing.wp;jsessionid=3A38CC423B9B6819C67EF44C9639861C>.

La segnalazione va inserita in due buste distinte e chiuse:

- la prima con inserito il Modello 1, allegato al presente Regolamento, contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con inserito il Modello 2, allegato al presente Regolamento, con i dati relativi alla segnalazione.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al RPCT", senza indicazione del mittente, da spedire all'indirizzo della sede di lavoro del RPCT di IGEA S.p.A.. La segnalazione sarà oggetto di protocollazione riservata mediante l'autonomo registro da parte dello stesso gestore.

La posta elettronica ordinaria e la PEC non possono essere utilizzate in quanto si tratta di strumenti che non sono in grado di garantire la necessaria riservatezza.

3. Verbalmente mediante telefonata al numero presente nel sito istituzionale di IGEA S.p.A. (vedere link di cui al punto precedente), o tramite colloquio diretto con il RPCT. Per entrambe le modalità sarà garantita la massima riservatezza sui relativi contenuti, di cui poi verrà tenuta traccia nel suddetto registro di protocollo riservato.


4.1.1 RICEZIONE, VERIFICA E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere inviata al RPCT (soggetto gestore) con le modalità e attraverso i canali interni individuati da IGEA S.p.A. nel presente regolamento.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello individuato come gestore dalla società deve essere trasmessa allo stesso entro sette giorni dal suo ricevimento, inviando contestuale riscontro della trasmissione al soggetto segnalante.

Il RPCT al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna una volta ricevuta la segnalazione dovrà porre in essere le seguenti attività:

1. rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantiene le interlocuzioni con il segnalante e se del caso richiede allo stesso delle integrazioni;
3. dà diligente seguito alla segnalazione ricevuta;

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024
IGEA S.p.A.			

4. fornisce un riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di quest'ultimo, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
5. mette a disposizione delle precise informazioni sui canali interno ed esterno di segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne esterne. Queste informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché rese accessibili anche alle persone che pur non frequentando direttamente tali luoghi hanno un rapporto giuridico con la società, con riferimento ai soggetti di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.1.1.

Le informazioni di cui al presente punto sono state pubblicate anche nel sito internet della società nella sezione dedicata al whistleblowing al link:

<http://www.igeaspa.it/it/whistleblowing.wp;jsessionid=F9E044F01ACDE1A3EB80B03D2EF98920>

Una volta ricevuta la segnalazione il RPCT, nel rispetto delle suddette tempistiche, della riservatezza di quanto segnalato e anche sulla base di quanto indicato nel paragrafo 3 del presente Regolamento, effettua un esame della stessa mediante la verifica del possesso dei requisiti essenziali ai fini di valutarne l'ammissibilità e, se del caso, di porre in essere le tutele previste nei confronti del segnalante.

Per poter effettuare la verifica e la valutazione di cui sopra il RPCT fa l'analisi preliminare del contenuto della segnalazione, e a seconda dell'esito della stessa procedere all'archiviazione o passa alla fase istruttoria.

Potrà procedere all'archiviazione della segnalazione nel caso in cui vengano riscontrate le seguenti ipotesi:

- a) manifesta infondatezza perché gli elementi di fatto indicati dal segnalante sono inidonei a giustificare gli eventuali ed ulteriori accertamenti;
- b) l'assenza dei dati e delle informazioni previste al paragrafo 3 del presente Regolamento;
- c) un contenuto talmente generico, sia nei documenti allegati che nell'illustrazione dei fatti, da non consentirne l'interpretazione e/o la comprensione;
- d) l'incompetenza di IGEA S.p.A. rispetto alle questioni segnalate.

Nel caso in cui la segnalazione è ritenuta ammissibile, il RPCT dovrà avviare la fase istruttoria per verificare la sussistenza dei fatti e/o delle condotte segnalate attraverso un'analisi degli elementi forniti, e nel caso in cui gli stessi non siano adeguatamente circostanziati potrà inoltrare, sempre mediante il recapito/canale di comunicazione attivato con il segnalante, una o più richieste di integrazione delle informazioni e/o degli atti e/o documentazione precedentemente inviata.

Resta inteso che durante la fase istruttoria il RPCT si dovrà avvalere di modalità operative che garantiscano lo svolgimento di attente verifiche, che la stessa abbia una durata congrua in rapporto anche alla gravità e/o complessità dei fatti segnalati, garantire e rispettare l'anonimato del soggetto segnalante e di tutti gli altri soggetti coinvolti, compresi quelli oggetto della segnalazione.

In tale fase inoltre il RPCT potrà:

- avvalersi se del caso del supporto delle altre strutture aziendali di IGEA S.p.A. per l'acquisizione della documentazione utile all'istruttoria;

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING	Rev.	04
	IGEA S.p.A.	Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024

- coinvolgere altri soggetti mediante audizioni e/o altre richieste, garantendo sempre la riservatezza delle persone coinvolte, del segnalante e del segnalato;
- avvalersi di consulenze specialistiche interne o esterne su questioni che non rientrano nelle sue competenze.

Dell'esito dell'istruttoria sarà fatta apposita comunicazione al segnalante in cui sarà indicato il seguito che verrà dato alla segnalazione.

Successivamente il RPCT dovrà predisporre un apposito report contenente l'indicazione del contesto a cui si riferisce la segnalazione, le attività di verifica poste in essere durante la fase istruttoria, le modalità in cui le stesse sono state svolte e i risultati e/o le conclusioni a cui è giunto, questo anche al fine di documentare il regolare svolgimento e la diligenza tenuta nella gestione e nell'archiviazione della segnalazione.

Il RPCT in qualità di soggetto gestore della segnalazione non ha competenza alcuna per le valutazioni in ordine alle responsabilità individuali, nonché agli eventuali successivi provvedimenti, procedimenti o iniziative aziendali da intraprendere.

Il report dovrà quindi essere inoltrato tempestivamente all'Amministratore Unico e al Responsabile delle Risorse Umane per la valutazione degli eventuali provvedimenti disciplinari da avviare nei confronti del soggetto segnalato e/o per le eventuali comunicazioni alle Autorità Competenti.

Resta inteso che nel caso in cui il soggetto segnalante sia esso stesso corresponsabile del fatto oggetto di segnalazione non potrà essere immune dai possibili provvedimenti disciplinari per il solo fatto di aver segnalato un comportamento illegittimo proprio o altrui.

4.2 LE SEGNALAZIONI ESTERNE ALL'ANAC

Il D.LGS. N. 24/2023 all'articolo 19 prevede la ipotesi in cui i soggetti di cui al paragrafo 2.1 (Ambito di applicazione soggettivo), possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o della divulgazione pubblica che ha effettuato.

Per le ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa immediatamente l'Ispettorato nazionale del lavoro, il quale dovrà adottare i provvedimenti di propria competenza.

Il Decreto include fra il novero dei soggetti che possono effettuare la comunicazione all'ANAC per le presunte ritorsioni subite anche quelli che, avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione.

Si tratta dei soggetti indicati nel paragrafo 2.1.1 del presente regolamento (cfr. art. 3, comma 5, lettere a), b), c) e d), del D.LGS. N. 24/2023), .

La comunicazione delle ritorsioni potrà essere inoltrata all'ANAC tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'Autorità al link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

Resta inteso che affinché si configuri l'ipotesi della ritorsione e il soggetto segnalante possa essere adeguatamente tutelato e protetto, ci deve essere necessariamente un legame tra la segnalazione/divulgazione pubblica/denuncia e la condotta sfavorevole che direttamente o indirettamente ha subito lo stesso soggetto segnalante.

A tal fine il segnalante deve fornire all'ANAC almeno gli elementi oggettivi dai quali è possibile

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING	Rev.	04
	IGEA S.p.A.	Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024

dedurre un rapporto causa/effetto tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la ritorsione.

Per far sì che le comunicazioni siano regolarmente inoltrate all'ANAC è necessario che il soggetto che effettua la segnalazione fornisca delle precise indicazioni in merito al contenuto della stessa sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il D.LGS. N. 24/2023 prevede che le comunicazioni di ritorsioni possano essere trasmesse solo all'ANAC, la quale effettua gli accertamenti attribuitigli dalla legge e, se del caso, provveda eventualmente all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa al responsabile.

Per questo motivo è importante che chi ha subito la ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi dall'ANAC, evitando in tal modo di rendere vane le tutele che il Decreto garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Le segnalazioni delle ritorsioni poste in essere nei confronti dei suddetti soggetti non possono essere fatte all'ANAC dalle organizzazioni sindacali e dalle RSU di IGEA S.p.A., ma devono essere effettuate direttamente dal soggetto che subisce o ha subito la ritorsione.

Fermo restando il fatto che tali organizzazioni possono comunque usufruire della possibilità di comunicare all'ANAC delle ritorsioni, sia nel caso in cui le stesse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata dai propri componenti in qualità di lavoratori, sia quando gli stessi componenti assumano il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e subiscano ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica.

Il RPCT ricevuta una segnalazione e/o una comunicazione di misure ritorsive è tenuto a trasmetterla ad ANAC accedendo alla piattaforma dell'Autorità mediante l'utilizzo del proprio account, seguendo le apposite e specifiche istruzioni.

4.3 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il D.LGS. N. 24/2023 con articolo 2, comma 1, lettera f), ha introdotto la modalità di segnalazione della divulgazione pubblica.

Questa sussiste quando le informazioni inerenti alle violazioni vengono rese di pubblico dominio mediante gli organi di stampa o mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

1. il soggetto segnalante ha effettuato una segnalazione interna alla società e non avendo ricevuto riscontro nei termini previsti ha effettuato anche la segnalazione esterna all'ANAC, e l'Autorità, a sua volta, non ha fornito il riscontro in un termine congruo;
2. il soggetto segnalante ha effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC, per la quale la stessa Autorità non ha dato alcun riscontro al segnalante in merito alle misure poste in essere per dare seguito alla stessa segnalazione entro un termine ragionevole;
3. il soggetto segnalante ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. il soggetto segnalante ha fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING IGEA S.p.A.	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024

comportare rischio di ritorsioni, oppure la stessa possa non avere un efficace seguito in ragione di quelle che sono le specifiche circostanze riferite al caso concreto di cui trattasi, come quelle in cui possano essere distrutte delle prove, o vi sia fondato timore che chi riceve la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia nell'ipotesi in cui il soggetto segnalante mediante divulgazione pubblica costituisca fonte di informazione per i giornalisti.

4.4 DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

È sempre riconosciuta ai soggetti di cui al paragrafo 2.1 del presente Regolamento la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, per inoltrare una denuncia relativa alle condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo di IGEA S.p.A..

4.5 SEGNALAZIONE DA PARTE DI SOGGETTO PUBBLICO UFFICIALE

Se il soggetto segnalante riveste la qualifica di pubblico ufficiale, sia per il ruolo svolto all'interno di IGEA S.p.A., sia per quello svolto in un altro contesto, ma sempre con riferimento all'ambito soggettivo di cui al paragrafo 2.1, in base all'attività svolta, oltre ad effettuare la segnalazione è tenuto a denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Resta inteso che nel caso di cui trattasi se il segnalante è tenuto a denunciare un reato all'Autorità giudiziaria e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal D.LGS. N. 24/2023 per le ritorsioni subite.

5. LE TUTELE E LE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE COINVOLTE

IGEA S.p.A. pone in essere tutte le tutele e le opportune misure previste dall'articolo 12 e ss. del D.LGS. N. 24/2023, per garantire la protezione del soggetto segnalante e di tutti i soggetti coinvolti dalla segnalazione, così come individuati dai paragrafi 2.1 e 2.1.1 del presente Regolamento.

Le misure di protezione previste nel D.LGS. N. 24/2023 e nel presente Regolamento si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione delle norme (cfr. paragrafo 2.2 e art. 1 D.Lgs. 24/2023);

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto di precedenti paragrafi e dal capo II del D.Lgs. n. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Si tratta, in particolare, delle tutele relative alla riservatezza sull'identità delle persone coinvolte, la protezione dei medesimi soggetti dagli eventuali atti ritorsivi e alle limitazioni di responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, queste ultime limitazioni operano però solo quando ricorrono determinate condizioni, senza le quali ci potrebbero essere delle conseguenze in termini di responsabilità penale, civile e

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING IGEA S.p.A.	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024

amministrativa.

5.1. RISERVATEZZA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui tale identità possa evincersi direttamente o indirettamente non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dal RPCT, soggetto gestore sistema interno di segnalazione di IGEA S.p.A., competente a ricevere e, se del caso, a dare seguito alle segnalazioni, ed espressamente autorizzato a trattare i dati relativi a tutte le persone che a vario titolo sono coinvolte dalla segnalazione a partire dal soggetto segnalante.

Nel procedimento penale scaturito dalla segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 codice di procedura penale.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti scaturito dalla segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso dello stesso segnalante in merito alla rivelazione della propria identità.

Nel caso in cui nell'ambito di procedure inerenti segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile, anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è necessario acquisire previamente il consenso espresso del segnalante.

Il D.LGS. N. 24/2023 ha espressamente previsto le seguenti due condizioni necessarie che devono verificarsi per poter rivelare l'identità del segnalante, in particolare:

1. Il RPCT dovrà provvedere, sempre utilizzando il recapito/canale di comunicazione attivato con il segnalante, a dare preventivo avviso allo stesso, mediante una comunicazione scritta contenente le ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati;
2. Il previo consenso espresso da parte del segnalante.

Nel caso in cui il segnalante non fornisca il consenso e altri soggetti debbano essere messi comunque a conoscenza del contenuto della segnalazione, il RPCT provvede ad oscurare ogni dato utile all'identificazione del soggetto segnalante, nonché di qualsiasi altra informazione da cui tale identità possa evincersi direttamente o indirettamente.

Le suddette forme di tutela sulla riservatezza dei dati del segnalante si applicano anche quando la segnalazione è giunta a persona diversa dal RPCT competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali, relativo alla riservatezza sull'identità delle persone che segnalano violazioni di cui siano venute a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte.

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING IGEA S.p.A.	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024

Resta inteso che la riservatezza deve essere garantita per tutte le modalità di segnalazione previste dal paragrafo 4.1 del presente Regolamento, indipendentemente dal fatto che la stessa avvenga in forma orale o per iscritto.

La tutela dell'identità è garantita anche al soggetto segnalato, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta).

Per quanto sopra sia il titolare del trattamento che il responsabile del trattamento dovranno porre in essere tutte le cautele necessarie al fine di evitare l'indebita circolazione di informazioni personali verso l'esterno e anche all'interno di IGEA S.p.A., evitando che le stesse possano essere veicolate a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

L'Articolo 12, comma 9, del D.LGS. N. 24/2023, prevede che nelle ipotesi relative alle procedure di segnalazione interna ed esterna la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, viene sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La norma però non riconosce al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda, questo diritto è garantito solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione, e solo nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Nel medesimo articolo al comma 7 viene garantita la riservatezza sull'identità di tutte le persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, sempre nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

5.1.2 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La società IGEA S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, il RPCT in qualità di delegato al trattamento dei dati personali, come soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti all'osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Il RPCT dovrà trattare i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione, compreso il soggetto segnalato, con la massima cautela e ad osservare l'obbligo di riservatezza, a prescindere dalle modalità con cui la stessa segnalazione è stata effettuata.

La società IGEA S.p.A. in conformità alla suddetta normativa dovrà fornire al segnalante tutte le opportune informazioni sul trattamento dei dati personali resi dallo stesso all'atto della segnalazione.

I dati personali che non sono utili ai fini del trattamento della segnalazione non devono essere raccolti, e nel caso lo siano stati accidentalmente, devono essere immediatamente cancellati.

5.1.3 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quello che è il tempo ritenuto necessario per dare seguito alle stesse, con riferimento al trattamento specifico di ogni singola segnalazione, e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Per le segnalazioni effettuate verbalmente mediante telefonata al numero presente nel sito

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024
IGEA S.p.A.			

istituzionale di IGEA S.p.A., essendo utilizzata una linea telefonica non registrata, la stessa segnalazione sarà documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del RPCT.

Il segnalante potrà verificare, rettificare e poi confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

6. LA TUTELA E LA PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Il D.LGS. N. 24/2023 all'articolo 2, comma 1, lettera m), definisce la ritorsione come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Affinché si configuri la ritorsione è necessario vi sia una correlazione tra la segnalazione e la presunta ritorsione.

Quando all'interno del contesto lavorativo di IGEA S.p.A. sono posti in essere degli atti, dei provvedimenti, dei comportamenti o delle omissioni, anche nel caso in cui questi siano tentati o minacciati, i quali provocano o possono provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto al segnalante, la società garantisce quest'ultimo e anche le altre persone coinvolte da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per aver effettuato la segnalazione in buona fede.

Si tratta di qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione posto in essere sia nei confronti del segnalante che degli altri soggetti coinvolti che possa portare a dei provvedimenti disciplinari e/o all'applicazione di sanzioni o, comunque, ad altri pregiudizi.

Il D.LGS. N. 24/2023 all'articolo 17, comma 4, lettere da a) a q), indica alcune fattispecie che qualora siano riconducibili alla suddetta definizione costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING IGEA S.p.A.	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024

o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

- o) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre a quelle espressamente indicate nel Decreto possono essere considerate costituire ritorsioni ulteriori ipotesi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
2. la valutazione della performance artatamente negativa;
3. la revoca ingiustificata di incarichi;
4. l'ingiustificata mancata attribuzione di incarichi, contestualmente affidati ad un altro soggetto;
5. il reiterato rigetto di richieste relative a diritti previsti nel CCNL, quali ferie, permessi, congedi ecc..

Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione per il fatto di aver effettuato una segnalazione può comunicarlo all'ANAC nelle modalità indicate nel paragrafo 4.2 del presente Regolamento.

Nel caso in cui sia il RPCT a ricevere la segnalazione e/o comunicazione di misure ritorsive, lo stesso è tenuto trasmetterla ad ANAC accedendo alla piattaforma dell'Autorità mediante l'utilizzo del proprio account, seguendo le apposite e specifiche istruzioni.

Da precisare che il legislatore ha previsto un'inversione dell'onere della prova stabilendo che una volta che il segnalante dimostra di avere effettuato la segnalazione e a seguito di questa di aver subito una ritorsione, l'onere di provare che la presunta ritorsione non è connessa alla segnalazione spetta al soggetto che ha posto in essere la presunta ritorsione.


Questo principio vale nell'ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali, nonché nel caso di una richiesta risarcitoria all'Autorità giudiziaria, ove il segnalante deve solo dimostrare di aver effettuato la segnalazione e di aver subito un danno, e quest'ultimo, salvo prova contraria, si presume pertanto derivato dalla segnalazione.

Il suddetto principio non vale però per tutti i soggetti a cui sono riconosciute le tutele contro le ritorsioni, sono stati infatti esclusi dal beneficio i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con chi segnala, colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con chi segnala, e i soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Per questi soggetti, qualora ritengano di aver subito ritorsioni o un danno, incombe l'onere probatorio.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione di cui all'articolo 17 del D.LGS. N. 24/2023 sono nulli.

I soggetti di cui all'articolo 3 del D.LGS. N. 24/2023 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING IGEA S.p.A.	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024

Un'ulteriore forma di tutela nei confronti del segnalante è costituita dalla limitazione di responsabilità dello stesso rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che senza l'applicazione della tutela di cui trattasi lo esporrebbero a delle responsabilità penali, civili e amministrative.

Il segnalante non sarà pertanto chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa, nelle seguenti ipotesi:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Affinché possano operare le suddette limitazioni di responsabilità devono verificarsi due condizioni:

- 1) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- 2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.LGS. N. 24/2023 per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondato motivo per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

Per quanto sopra esposto risulta di tutta evidenza che per l'applicazione delle limitazioni di responsabilità debbano comunque verificarsi entrambe le condizioni indicate e che la limitazione opera se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici.

Resta inteso che non si configura l'esclusione dalle responsabilità per quelle rivelazioni e diffusioni di informazioni non collegate alla segnalazione, non strettamente necessarie a segnalare la violazione, o che si configurino come acquisizione di informazioni e/o un accesso a documenti posto in essere in modo illecito.

Qualora l'acquisizione si configuri come un reato resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare del segnalante, mentre sarà non punibile nel caso in cui quest'ultimo abbia l'accesso in ragione dell'attività svolta.

Un'ulteriore forma di tutela è quella che riguarda il divieto relativo alle rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal D.LGS. N. 24/2023, a meno che non avvengano in particolari condizioni, questo per rendere effettiva l'operatività delle tutele nei confronti del segnalante, limitando in parte la disponibilità di tali diritti da parte di quest'ultimo.

La rinuncia da parte del segnalante ai propri diritti e mezzi di tutela, anche per farne oggetto di transazione, può avvenire solo nel caso in cui venga posta in essere nelle sedi protette, quindi dinanzi ad un giudice, a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione, o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti in sede sindacale o davanti agli organi di certificazione.

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING IGEA S.p.A.	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024

7. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Ferme le sanzioni penali e contabili per coloro che venissero accertati responsabili degli illeciti oggetto di segnalazione, il D.LGS. N. 24/2023 all'articolo 21 ha previsto le sanzioni amministrative pecuniarie, per coloro che si rendono responsabili delle ritorsioni, per coloro che ostacolano o tentano di ostacolare le procedure di segnalazione e per coloro che abbiano diffamato o calunniato anche per colpa lieve.

Gli atti che risultino essere compiuti in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023, in particolare quelli ritorsivi sono nulli.

8. ENTRATA IN VIGORE PUBBLICITA' E NORME DI RINVIO

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione con Determinazione dell'Amministratore Unico di Igea S.p.A. e notifica alle strutture organizzative coinvolte.

2. Il Presente regolamento, per garantirne la massima diffusione, è reso disponibile e consultabile attraverso la sua pubblicazione nel sito internet della società IGEA SpA nella sezione "Società Trasparente" nei termini e secondo le modalità previste dal D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e ss.mm.ii., dalle disposizioni ANAC e da quanto stabilito dalle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione e trasparenza.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa, anche Comunitaria, vigente in materia, al MOG, ivi compreso il codice etico, ed al PTPCT di IGEA SpA.

I diritti e le obbligazioni derivanti dall'applicazione del presente regolamento, sono regolati dalla Legge Italiana. Le eventuali controversie sull'interpretazione e o applicazione in merito a quanto ivi stabilito saranno devoluti alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

9. LISTA DI DISTRIBUZIONE

Il presente documento deve essere distribuito al Responsabile apicale della struttura proprietaria del documento e ad ogni responsabile delle strutture coinvolte nell'applicazione del documento.

Ciascuno dei soggetti sopra indicati assicura nella propria struttura organizzativa di competenza:

- 1) L'avvio dell'iter di modifica dei documenti che sono identificati come "da revisionare" in "Documenti da revisionare e superati" del presente documento;
- 2) La rimozione dall'uso (in formato sia cartaceo che informatico) nella propria struttura dei documenti indicati come "abrogati" nella Sez. "Documenti da revisionare e superati" del presente documento, che devono essere segregati come "superati".
- 3) L'invio del documento in favore delle figure responsabili sotto indicate nelle strutture, per l'effettiva diffusione e introduzione in uso;
 - DA00 - Direzione Amministrativa e Finanziaria;
 - DT00 - Direzione Tecnica;
 - RI00 - Area Risorse;
 - SP00 - Servizio Prevenzione e Protezione;
 - AR00 - Archivio Storico Minerario.

	Tipo Documento: REGOLAMENTO	Id.	CT00REG01
	REGOLAMENTO WISTLEBLOWING IGEA S.p.A.	Rev.	04
		Data	20/09/2024
		File	REG001_01_2024

Le strutture seguenti sono destinatarie del documento per gli specifici scopi sotto indicati sotto indicati:

Struttura/Organizzazione	Responsabilità	Finalità
Segreteria	Segreteria	Per la protocollazione del documento (se prevista) e archiviazione cartacea
Direzione Amministrativa	DA	Per l'inserimento definitivo nel SGQ aziendale
Servizio IT	IT	Per la pubblicazione nella rete info
RPCT	RPCT	Per la pubblicazione nel sito internet